COMUNE DI BONORVA

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006)

Allegato Delibera G.M. n. 82 del 07.09.2016

Sommario

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 3

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3

ART. 3 ATTIVITÀ' DI COLLAUDO E DI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5

ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 5

ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 6

ART. 6 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE RIPARTIZIONE VERTICALE INCENTIVO 6

ART. 7 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE RIPARTIZIONE ORIZZONTALE INCENTIVO ... 7

ART. 8 Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti 8

ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 8

ART. 10 POLIZZA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 8

ART. 11 LIQUIDAZIONE 8

ART. 12 TERMINI 10

ART. 13 RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI 10

ART. 14 PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 10

ART. 15 PAGAMENTO DEL COMPENSO 10

ART. 16 SOTTOSCRIZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 11

ART. 17 ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO 11

ART. 18 FISCALITÀ E RIPARTIZIONE 11

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE 11

ART. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI 11

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, calcolo, ripartizione e liquidazione del fondo per la progettazione e l'innovazione alle spese di progettazione, direzione dei lavori, collaudi, ecc. previsto dall'art 93, commi 7bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in seguito denominato "Codice" cosi come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", in sostituzione del precedente Regolamento approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 18.11.2011.

L'attività di cui sopra viene normalmente espletata durante l'orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Le somme destinate al fondo si intendono al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali, INPS, IRAP etc. a carico dell'Ente e sono accantonate nei singoli quadri economici degli interventi.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

In caso di appalti misti di lavori e forniture il fondo, di cui all'ART. 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

L'attribuzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Il presente regolamento si applica a tutto il personale comunale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, addetto alla progettazione interna, che concorre, con la propria attività, a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Comune con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, rientrante nell'ambito della sfera di interesse e di attività del Comune stesso.

Il presente regolamento si applica anche al personale comunale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata almeno semestrale, a condizione che sussista una utilità diretta per il Comune rispetto alle mansioni espletate.

Il presente regolamento si applica, altresì, alle predette medesime prestazioni rese dal personale comunale per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In ogni caso, l'espletamento delle prestazioni per conto di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Bonorva e l'Amministrazione avvalente; la convenzione dovrà prevedere, qualora l'amministrazione avvalente abbia adottato analoga regolamentazione di norma, l'applicazione di tale ultima disciplina regolamentare. In caso di prestazione lavorativa incentivata resa per altra pubblica amministrazione, qualora dell'opera realizzata non si avvalga il Comune di Bonorva, la stessa dovrà essere resa fuori orario di servizio e delle spese di cui al precedente ART. 1 comma 2 si farà carico l'Amministrazione avvalente.

L'attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento è quella definita all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quindi, in particolare, l'attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori

ed opere pubbliche, eseguite sia a seguito di gara, anche informale, sia mediante affidamento diretto quando previsto, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

Per fase di progettazione si intende la progettazione di un'opera o di un lavoro di qualsiasi natura, indipendentemente dalla sua tipologia di intervento e di stanziamento in bilancio, intesa come composta dalle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva così come descritte dal D.Lgs. n. 163 e suo Regolamento attuativo, con gli elaborati necessari previsti per ogni fase.

Ai sensi del comma 7 ter dell'art. 93 del D.Lgs. 163/206, sono escluse dall'incentivazione le attività manutentive sia essa ordinaria che straordinaria così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Per i Lavori Pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, economicità ed efficacia, o sia resa necessaria per cause di forza maggiore (somma urgenza), questi livelli possono essere congiunti e fusi in uno o due livelli di progettazione.

Rientra nella progettazione anche la redazione di perizie di variante e/o suppletive dei sopradetti progetti di opere e lavori, con applicazione del fondo come indicato in seguito, salvo il caso previsto dall'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice.

I documenti previsti dalle singole fasi di progettazione sono indicati nel codice appalti dagli art. 14 al 43; per la singola progettazione il R.U.P., sulla base dell'effettiva necessità dei documenti previsti o anche aggiuntivi alle previsioni di legge, finalizzato alla verifica della progettazione ed alla sua validazione ai sensi dell'art. 55 del codice, può stabilire un diverso elenco di elaborati necessari.

Per fase di realizzazione si intende la Direzione Lavori e contabilità dell'opera o del lavoro, la parte inerente al coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza, l'emissione del collaudo finale tecnico-amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, l'emissione di eventuali altri collaudi di opere complesse e impianti tecnologici.

I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere progetti redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per l'affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Pertanto gli incentivi, che di norma sono dovuti per la redazione di progetti esecutivi, sono dovuti anche nel caso di redazione di progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di affidamento sia esperita sulla base di tali elaborati progettuali.

Tra i progetti sono ricompresi anche quelli relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di beni o di diritti, purché si tratti di progetti che abbiano le caratteristiche richieste dal presente articolo.

La redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle opere deve essere affidata, salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione precedente.

Nel caso l'Amministrazione non disponga di personale tecnico adeguato alla progettazione dell'opera, è possibile affidare all'esterno alcune prestazioni parziali, quali: calcoli strutturali, impianto elettrico, termoidraulico, Legge 818/84 circa la Prevenzioni Incendi, ecc.. Gli incarichi verranno affidati nel rispetto del codice per gli affidamenti in materia di servizi di progettazione. In tale caso il fondo spettante al nucleo di progettazione, cioè al complesso di tutti i soggetti incentivati, verrà decurtato di un quota percentuale indicata nei successivi articoli.

Le somme di cui all'articolo 93 comma 7 bis del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera al lordo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza, costo mano d'opera, ecc.) e del lavoro come meglio indicato nel seguito.

Il fondo relativo alle varianti suscettibili di incentivazione è calcolato per differenza fra il fondo relativo ad un importo fittizio pari alla somma dei lavori iniziali, dei lavori aggiunti e di quelli in detrazione e il fondo originario.

ART. 3 ATTIVITÀ' DI COLLAUDO E DI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'attività di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria, da dipendenti comunali, come disposto dall'articolo 141, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti di un Servizio che abbia partecipato alle attività autorizzatorie, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

Nell'ipotesi di carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico di è affidato a soggetti esterni scelti con le modalità previste dal codice.

Se per la progettazione di un'opera si ricorre a personale esterno all'amministrazione per prestazioni parziali, l'importo del fondo viene ridotto come sotto indicato:

Progetto esecutivo strutturale	3 %
Progetto esecutivo impianto elettrico	2 %
Progetto esecutivo termoidraulico	2 %
Direzione strutturale	2 %
Direzione impianto elettrico	1 %
Direzione termoidraulico	1 %
Verifica Acustica	1 %
Verifica termica	1 %
Prestazione di cui alla legge 818/84	2 %
Collaudatore statico	1 %
Collaudatore amministrativo	1 %
Supporto al responsabile del procedimento	3 %

Le somme di cui al prospetto precedente costituiscono economie sul fondo.

ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Per i progetti di cui all'ART. 1 il fondo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara dell'opera al lordo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza, costo mano d'opera, ecc..), in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Partecipano alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico approvato con il progetto esecutivo (o con il progetto definitivo se posto a base di gara) qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità ovvero di progettazione di qualsiasi livello (preliminare, definitivo, esecutivo), con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'ente.

ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli affidamenti delle attività incentivate di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del codice sono effettuati con comunicazione del Responsabile del Settore a cui l'opera appartiene per competenza, con riferimento al Piano Economico di Gestione, all'eventuale programma investimenti approvato dal Consiglio Comunale e a esigenze emerse nel corso dell'attività e non comprese nel Piano Triennale.

Lo stesso Responsabile del Servizio può, motivando, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento; in tal caso ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione del fondo corrispondente alle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Per esigenze particolari il Responsabile del Servizio può inserire nel gruppo di progettazione anche dipendenti di altri Settori, previo assenso del Responsabile dell'altro Settore.

La durata di ogni fase progettuale verrà concordata fra l'Amministrazione, il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio tenuto conto degli impegni istituzionali propri di ogni servizio.

Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

ART. 6 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE RIPARTIZIONE VERTICALE INCENTIVO

Al fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto dall'art. 93 comma 7 bis del codice, è attribuito un importo calcolato nelle seguenti misure, rapportate alle corrispondenti classi di importo dei lavori posti a base di gara al lordo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza, costo mano d'opera, ecc.) e del lavoro come meglio indicato nel seguito.

a. progetti di opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,00%;
b. progetti di opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 4.000.001,00: percentuale del 1,20%;
c. progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 4.000.000,00 ed Euro 3.000.001,00: percentuale del 1,40%;
d. progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: percentuale del 1,60%;
e. progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.001,00: percentuale del 1,80%;
f. progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater del codice "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

L'accantonamento del 20% andrà effettuato su apposito capitolo finalizzato secondo la norma.

Ai sensi dell'art 93 comma 7 ter il restante 80% sarà ripartito dal Responsabile del Servizio responsabile della struttura competente secondo quanto appresso specificato:

a. Responsabile unico del procedimento: 40%
b. Progettazione: 20%

   Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30% dell'importo afferente la complessiva progettazione. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 70%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo di cui al successivo ART. 7
c. Attività di verifica delle fasi progettuali: 10%
d. Sicurezza cantiere: 10%
e. Direzione Lavori: 7%
f. Collaudi (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà sommata a quella della direzione dei lavori): 3%
g. Collaboratori, anche non tecnici, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, al collaudo, alla contabilizzazione o alla rendicontazione: 10%

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro

Il compenso incentivante globale relativo all'opera pubblica o al lavoro è indicato nel quadro economico di spesa dell'intervento e finanziato con l'opera stessa.

Il Settore Finanziario dell'Ente ha l'obbligo di accantonare tale somma che dovrà successivamente erogare (ovviamente esclusi gli oneri riflessi) su liquidazione del Responsabile del Settore competente.

ART. 7 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE RIPARTIZIONE ORIZZONTALE INCENTIVO

Le ripartizioni per ogni singola fase (Ripartizione orizzontale) sono riportate nella tabella sotto riportata

FUNZIONE (art.6)	PROG. PRELIM.	PROG. DEFINIT.	PROG. ESECUT.	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO LAVORI	TOTALE
Responsabile del procedimento (lett.a)	10%	40%	25%	20%	5%	100%
Progettazione (lett.b)	20%	50%	30%	-	-	100%
Verifica fasi progettuali (lett.c)	15%	50%	35%	-	-	100%
Sicurezza cantiere (lett.d)	5%	40%	10%	45%	-	100%
Direzione lavori (lett.e)	-	-	-	85%	15%	100%
Collaudi (lett.f)	-	-	-	-	100%	100%

La liquidazione dei collaboratori (lett. g) segue quella della funzione cui si riferisce.

ART. 8 DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE PER ACQUISTI.

Nel bilancio del comune è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% di cui al precedente ART. 6

Le risorse di cui al comma precedente sono preferibilmente destinate come segue:

- una percentuale pari al 70% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software)
- una percentuale pari al 20% alle implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa,
- una percentuale del 10% a progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli albi professionali.

L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione del Responsabile dell'Area Tecnica

ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

Qualora la progettazione sia affidata internamente, come previsto dal comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs 163/2006, a fare data dal contratto, il R.U.P provvede a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento come previsto dall'art. 92 comma 7 bis del codice, ovvero attingendo da apposito fondo ove vengono accantonate adeguate risorse dai quadri economici dei singoli progetti, al fine di consentire l'accensione di garanzie annuali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

ART. 10 POLIZZA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Qualora la verifica prevista dall'art. 55 del regolamento DPR 207/2010, delle varie fasi di progettazione sia affidata internamente, il R.U.P. provvede, come previsto dal comma 4 bis dell'art. 112 del D. Lgs 163/2006, a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento ed il cui premio è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico, ovvero attingendo da apposito fondo ove vengono accantonate adeguate risorse dai quadri economici dei singoli progetti, al fine di consentire l'accensione di garanzie annuali. L'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto o comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

ART. 11 LIQUIDAZIONE

Completata la progettazione richiesta, il Responsabile del Procedimento, verificato il raggiungimento degli obiettivi predispone gli atti per l'approvazione del progetto e, previo accertamento dell'entrata, il

Responsabile del settore emette l'atto monocratico di liquidazione del fondo incentivante di cui al presente Regolamento per le seguenti quote:

- la competente quota, in funzione della ripartizione orizzontale di cui all'ART. 7, successivamente all'approvazione del progetto a base di gara e comunque successivamente all'approvazione della fase esecutiva
- la restante dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere;

Nei casi in cui l'intero iter di progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo sia stato effettuato completamente da personale interno, verranno applicate per intero le aliquote delle tabelle dell'ART. 6 e dell'ART. 7 indipendentemente dalla tipologia degli elaborati necessari alla redazione dei progetti, fermo restando la necessità di presentare un progetto comunque completo e cantierabile.

Nei casi in cui si renda necessario, su certificazione del Responsabile del Procedimento, passare direttamente al livello di progettazione immediatamente successivo, saranno sommate le aliquote inerenti le fasi di progettazioni inferiori.

Nel caso in cui alcuni elaborati progettuali, di direzione lavori, di contabilità, di sicurezza, di collaudo, ecc., vengano affidati a professionista esterno, verranno dedotti dalla Tabella dell'ART. 6 i relativi pesi percentuali e ridotto in tal misura l'importo complessivo del fondo calcolato con la tabella dell'ART. 7.

Anche in caso di incarico completamente esterno compete comunque la quota relativa al fondo al Responsabile del Procedimento e a tutto il personale interno, che comunque svolge attività di cui al presente Regolamento.

Per incaricati alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e oneri sicurezza si intendono quei soggetti abilitati a tali compiti (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi) i quali sottoscrivono i progetti e gli elaborati, assumendo la responsabilità di quanto prodotto, e coordinando l'attività delle varie figure professionali incaricate dell'iter di realizzazione.

Per Responsabile Unico del Procedimento si intende una figura di tecnico, con adeguate competenze professionali per l'opera in oggetto, con i compiti e le prestazioni descritte dal D.Lgs. n.163/06 e per suoi collaboratori le figure da esso unicamente ed esclusivamente indicate, che abbiano svolto attività di supporto.

Per Responsabile del Servizio si intende il Responsabile del Settore interessato alla fase di progettazione e realizzazione dell'opera.

Per Collaboratori si intendono le figure interne all'Ufficio Tecnico individuate dal Responsabile del Servizio interessato all'opera e/o di altri Settori, individuate dai rispettivi Responsabili del Servizio, che abbiano partecipato direttamente alla predisposizione dei progetti, finanziamento, all'affidamento dei lavori, alla loro esecuzione e collaudo, comprese le incombenze per gli adempimenti previsti dall'Osservatorio per i LL.PP. e dalla BDAP o altre forme di rendicontazione, mediante contributo intellettuale e materiale o abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, formazione, duplicazione.

Per quanto attiene le attività espletate da ciascun Responsabile, il Responsabile tecnico sostituto ordinario, in virtù del principio di astensione nei casi in cui si verifichi conflitto di interesse, adotterà determinazione di liquidazione degli incentivi spettanti. Lo schema di determinazione deve essere predisposto e sottoscritto, quale proposta, dal Responsabile interessato, anche quale attestazione della veridicità dei contenuti di fatto della determinazione stessa. Si intendono superate le diverse disposizioni che prevedevano altre modalità di sostituzione.

ART. 12 TERMINI

La comunicazione di affidamento degli incarichi di progettazione costituenti il “Gruppo di Progettazione” indica i termini entro cui devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale, limitatamente alle attività di progettazione di opere e lavori.

Con provvedimento adottato con le stesse modalità di quello di affidamento degli incarichi i predetti termini possono essere prorogati, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno all’Ente e sia consentita dalle vigenti disposizioni regolanti lo svolgimento dell’incarico.

ART. 13 RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio che ha conferito gli incarichi verifica il loro stato di attuazione in conformità a quanto disposto nel provvedimento di conferimento e negli eventuali provvedimenti di modifica o revoca.

Il Responsabile del Servizio che ha conferito l’incarico, accertato il ritardo nell'espletamento dell'incarico per cause imputabili al Gruppo di Progettazione, applicherà una penalità del 10% per cento del fondo per ogni mese intero di ritardo, non considerando nel computo le frazioni di mese, sino al limite massimo del 30 % del fondo. Il ritardo va considerato sull’intera prestazione progettuale.

Trascorsi cinque mesi senza che il Gruppo abbia ottemperato, il Responsabile del Servizio si riserva comunque la facoltà di revocare l'incarico senza corresponsione di alcun incentivo.

La penale di ritardo non può essere applicata nel caso in cui lo stesso derivi da sopraggiunti impegni al Servizio/i da qualunque causa derivanti e che coinvolgono i soggetti interessati alla progettazione, accertato dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile del Servizio.

ART. 14 PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice si procede come segue:

- qualora le somme necessarie trovino copertura nello stanziamento iniziale dell’opera non verrà riconosciuto il fondo relativo alla redazione della perizia di variante.
- qualora per il finanziamento della variante occorra reperire fondi aggiuntivi al gruppo di progettazione viene applicata una penale del 30% sulla parte del fondo imputato alla progettazione. Qualora ove già corrisposto, il Responsabile del Servizio che ha disposto il pagamento procede al recupero.

ART. 15 PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Servizio che ha conferito l’incarico, previa verifica delle specifiche attività svolta dal gruppo di progettazione, sentito il Responsabile del Procedimento al fine di una equilibrata applicazione delle fasce incentivanti della tabella di cui all’ART. 6 e all’ART. 7 con l’applicazione dell’eventuale penale maturata ai sensi dell’ART. 14 del presente Regolamento.

La liquidazione del fondo è disposta semestralmente (30 giugno e 30 dicembre) a cura del Responsabile del Servizio della struttura competente in materia di personale sulla base delle liquidazioni pervenute nel semestre.

ART. 16 SOTTOSCRIZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento devono essere sottoscritti dai dipendenti che li hanno ideati e redatti, secondo gli incarichi conferiti e dal RUP:

- devono riportare l'intestazione del Comune di Bonorva e della struttura o delle strutture responsabili della loro produzione;
- sono di proprietà del Comune di Bonorva;
- possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio "curriculum" professionale.

ART. 17 ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Ai sensi dell'articolo 93, commi 7 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il fondo incentivante è accantonato sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera stessa nel bilancio comunale e riversato sul capitolo relativo al pagamento del salario accessorio del personale in esecuzione delle disposizioni contabili, ai fini dell'inserimento nell'apposito fondo di cui al CCNL e al CCDI vigenti.

ART. 18 FISCALITÀ E RIPARTIZIONE

La fiscalità dei compensi di cui al presente regolamento si riferiscono all'anno della relativa liquidazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno (criterio della competenza) al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte della Giunta Comunale, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.

ART. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI

I criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).

Gli incentivi di progettazione interna relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 18.11.2011 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., a cui si rimanda.